



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

1^ AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 116 del 22/12/2022

Registro Generale n. 340 del 22/12/2022

OGGETTO: MANTENIMENTO EFFICACIA TITOLI AMMINISTRATIVI PERIL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE RELATIVI AL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' AL 31.12.2023. PRESA D'ATTO SENTENZA TAR LAZIO N. 53/2022, SENTENZA C.D.S. ADUNANZA PLENARIA N. 17 E N. 18 DEL 9.11.2021 E SENTENZA TAR LECCE N. 743/2022

II RESPONSABILE DI AREA

Visto l'art.70 comma 1 del D.Lgs n. 59 del 26.03.2010 recante: "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, c.d. Legge Bolkestein", il quale, tra l'altro, stabiliva che: "*Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali [...]*";

Atteso che, in seguito all'approvazione della suddetta norma, sono succeduti interventi legislativi che, nel rinviare l'attivazione della procedura di selezione sopra descritta, hanno stabilito una serie di rinnovi automatici dei titoli concessori rilasciati per l'occupazione dei posteggi ove esercitare l'attività di Commercio su Area Pubblica nonché l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, di seguito riportati:

- la "Conferenza Unificata Stato-Regioni – Intesa del 05.07.2012" ha stabilito all'art.8, lett. b) che: "*[...] per garantire un sufficiente e uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio sono prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo*"; ne consegue, che le scadenze delle concessioni di porzioni di aree pubbliche sono state prorogate al 31 dicembre dell'anno 2017;
- il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (cd. Milleproroghe, convertito e modificato dalla Legge 27 febbraio 2017 n.19) all'art.6, comma 8 ha stabilito che: "*Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018*";
- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'art. 1, comma 1180 ha stabilito che: "*Al fine di garantire le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano assegnate in un*

contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”;

- il comma 686 della legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018) è intervenuto sul D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 escludendo le attività di commercio al dettaglio sulle Aree Pubbliche dal campo di applicazione del citato D.Lgs. n.59/2010; ne consegue, che la c.d. Legge Bolkestein, che prevede il ricorso al Bando di selezione pubblica per la riassegnazione delle porzioni di suolo pubblico assegnate in concessione, non sia più applicabile al Commercio su Aree Pubbliche e all’attività di rivendita di giornali e riviste tramite installazione di chiosco-edicola su area pubblica;

- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e in particolare con l’articolo 181, comma4 bis, con il quale è stato stabilito che le concessioni di posteggio per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 debbano essere rinnovate per la durata di dodici anni e dunque fino alla data del 31 dicembre 2032;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, con cui sono state approvate le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto- Legge nr. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020” (allegato A), nelle quali in particolare si chiarisce che “Sono oggetto di rinnovo [anche] le concessioni relative a posteggi finalizzati allo svolgimento di attività [...] di rivendita di quotidiani e periodici aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1704 del 09.12.2020, la quale ha approvato le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in recepimento delle Linee Guida del Mise del 25.11.2020;

Considerato che la Legge 27.11.2020 n. 159 ha, tra l’altro, prorogato la validità delle concessioni sino allo scadere dei 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (in tal senso l’art. 3 bis del D.L. 125/2020) che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato sino a tutto il 31 marzo 2022 con venir meno della validità delle concessioni al 29 giugno 2022;

Dato atto che:

- in virtù del sopra descritto quadro normativo il Comune di Grisignano di Zocco con avviso prot. n.11422 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020” ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo per anni dodici delle concessioni di suolo pubblico in scadenza alla data del 31 dicembre 2020;
- la comunicazione del suddetto atto prot. n.11422 del 29.12.2020, considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti, è stata effettuata ai sensi dell’art. 8 co. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite pubblicazione all’albo pretorio on line (reg pubbl. n. 1041 del 29.12.2020);
- che all’esercente attività di commercio, nelle more di conclusione della procedura amministrativa in parola, è stata comunque consentita la prosecuzione dell’attività, fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di revoca, che doveva avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, termine prorogato alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021 (90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 più volte prorogato sino a tutto il 31 marzo 2022);

Tenuto conto della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e in particolare l’art. 22, c.1 il quale stabilisce che: “L’Autorità [Garante della Concorrenza e

del Mercato] può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed Enti Pubblici interessati”;

Preso atto:

- che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della Legge n. 287/90, nell’adunanza del 02.02.2021 (AS1721 – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA) dopo aver ripercorso il quadro normativo sopra riportato, ha formulato alcune osservazioni in merito all’attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, così esprimendosi: *“[...] Alla luce del quadro normativo sopra descritto ... il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all’applicazione dei principi della concorrenza .. sollevando seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo. E’ significativo infine che la Consulta abbia già, nel 2012, dichiarato l’illegittimità di una normativa regionale che, al pari di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, escludeva il settore commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 59/2017, ponendosi in contrasto con la direttiva Servizi e diritto europeo Pertanto, l’Autorità ritiene che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 59/2010, le norme del Decreto Rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali, si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idoneo a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. Nell’auspicare che il Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni espresse al fine di addivenire a una modifica della vigente normativa l’Autorità ritiene in assenza di tali modifiche, che i soggetti chiamati ad attuare l’attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici”;*
- la medesima Autorità si è ulteriormente espressa con parere n. AS1785 del 6 agosto 2021 così pronunciandosi : *“[...] l’Autorità ritiene che l’attuale quadro normativo, che prevede proroghe automatiche di 12 anni e la possibilità di riassegnare comunque posteggi liberi, nuovi o vacanti a operatori esistenti senza l’espletamento di procedure di gara, si ponga in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idoneo a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. Alla luce delle ragioni sopra esposte, appare pertanto necessario ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme interne contrastanti con norme e principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici [...]”;*
- che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 ha chiarito, ben oltre il perimetro della singola fattispecie trattata, che le disposizioni di rinnovo automatico delle concessioni sono illegittime per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tuttavia, la Plenaria *“[...] consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico che tale immediata non applicazione [dei rinnovi automatici] può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni [...]”* ha inteso modulare nel tempo l’efficacia della pronuncia, disponendo per il caso in trattazione il rinnovo della concessione di posteggio sino alla data del 31 dicembre 2023 al fine di assicurare all’amministrazione un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le operazioni funzionali all’indizione delle procedure di gara; il Consiglio di Stato *“ritiene che l’obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo all’apparato amministrativo, anche nei casi in cui il contrasto riguardi una direttiva self-executing”* ... *“Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all’adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell’Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto”* ... *“il carattere self-executing della direttiva 2006/123/CE....è stato espressamente*

ricosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa (C-174/06), oltre che da una copiosa giurisprudenza nazionale che ad essa ha fatto seguito”;

- che la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Ter, n. 539/2022, nel precisare l’applicabilità della direttiva Bolkestein, a tutela della concorrenza e del mercato, anche per il rilascio delle concessioni dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche da riassegnare mediante gare pubbliche, senza ricorrere a rinnovi automatici per ulteriori periodi (dodici anni) come invece stabilito D.L. 34/2020, ha – sostanzialmente – sostenuto il principio secondo cui il dovere di non applicare una norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo, si estende, oltre agli organi giudiziari, anche a tutti gli uffici dello Stato, compresi Enti territoriali e gli enti pubblici, essendo un dovere/potere anche della Pubblica amministrazione e dei loro dirigenti e funzionari, alla luce delle Sentenze nn. 17 e 18 del 09.11.2021 del Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, che aveva annullato la legge 145 del 2018 relativa alla proroga al 2033 delle concessioni balneari. Infine, in analogia alla decisione assunta dalla citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la quale è stata anche disposta una disciplina transitoria con cui le concessioni balneari continuano ad essere efficaci fino al 31.12.2023, al fine di consentire al Parlamento di approvare una normativa di riordino di tutta la materia in conformità con l’ordinamento comunitario, il Collegio giudicante ha stabilito che le concessioni di posteggio nei mercati e fiere avranno efficacia fino al 31 dicembre 2023, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, al fine di evitare vuoti normativi e subordinare il rinnovo di tali concessioni all’esperienza di procedure ad evidenza pubblica; oltre tale data, in assenza di una nuova disciplina legislativa, le concessioni non produrranno più alcun effetto, anche se in presenza di eventuale proroga legislativa che dovesse essere adottata, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. e fermo restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021;
- che il T.A.R. Lazio Roma anche nelle recentissime sentenze n. 8136/2022 (ricorso contro Roma Capitale a seguito provvedimento Dip. Sviluppo Economico del 22.2.2021 con il quale è stato annullato l’atto di comunicazione dell’avvio d’ufficio della procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020) e n. 8138/2022, pubblicate il 17-06-2022, richiamando quanto statuito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, ha precisato che *“le concessioni oggetto del giudizio [concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche] mantengono efficacia fino al 31 dicembre 2023, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. e fermo restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. [...]”*;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, si riscontrano criticità con riferimento a:

- art.12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006;
- spirito concorrenziale sancito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato dall’articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n.130;
- D. Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201, il cui art. 34 co. 2 stabilisce che: *“La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento[...]”*;

Preso altresì atto dell’ordinanza del TAR Lecce n. 743/2022 che rinvia la questione, in sede pregiudiziale, alla Corte di Giustizia UE al fine di far luce sul complicato rapporto fra diritto interno e applicabilità della direttiva Bolkestein e, conseguentemente, sulla possibilità dell’azione disapplicativa da parte dell’autorità giudiziaria e amministrativa. Ordinanza che – sostanzialmente – solleva la questione del dubbio sul carattere auto-esecutivo della direttiva e, in subordine, anche qualora fosse auto-esecutiva, le inevitabili

incertezze giuridiche relative all'azione disapplicativa del diritto interno, azione che sarebbe messa in atto dai singoli dirigenti comunali, pur non rilevando una norma specifica da far valere in via sostitutiva a quella disapplicata, che determinerebbe uno stato di assoluta incertezza del diritto nella materia in questione. Nel caso di specie, infatti, la legge nazionale di proroga risulta chiara ed inequivoca nel suo dato letterale (*in claris non fit interpretatio*) mentre – sotto altro profilo – l'effetto di mera disapplicazione determinerebbe semplicemente un vuoto normativo, tale da impedire il ricorso all'interpretazione conforme proprio in ragione dell'assenza di una specifica normativa di riferimento. Afferma il TAR Lecce: *Peraltro, il Consiglio di Stato – Ad. Plen., nonostante la ritenuta immediata applicabilità della direttiva, ha disposto tuttavia un differimento degli effetti della sentenza (con l'effetto sostanziale di determinare una ulteriore proroga automatica e generalizzata del termine di scadenza del 31/12/2020 delle concessioni demaniali in essere fino al 31.12.2023); e ciò al dichiarato fine di sollecitare un intervento del legislatore, ritenendo evidentemente – se non dichiaratamente necessaria – comunque opportuna la previa approvazione di una normativa nazionale di concreta attuazione della direttiva [...]*;

Considerato il persistente stato di incertezza normativa e il fumus giurisprudenziale in materia sia per quanto sopra rappresentato e, da ultimo, per la decisione del TAR della Puglia sez. distaccata di Lecce con ordinanza n. 743/2002 dell'11 maggio 2022, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea circa la questione dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime in ambito turistico-ricreativo alla luce del diritto dell'Unione europea (direttiva Bolkestein), statuizione che non potrà non avere effetti anche in ordine alla questione del rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica;

Ritenuta, per le motivazioni sopra esplicitate, la sussistenza dei presupposti normativi per l'annullamento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies*, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Avviso prot. n. 11422 del 29.12.2020 avente ad oggetto: *“Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del procedimento promosso d'ufficio per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall'art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020;*

Vista e Richiamata la norma di cui all'art. 21-*nonies* della L. 241/90 e s.m.i., in particolare il comma 1;

Atteso che in questo Comune si svolge il Mercato settimanale del mercoledì in Via Mazzini e che agli atti d'ufficio **non** risultano essere mai state rilasciate le concessioni. A tal proposito la Regione Veneto con FAQ n. 14 aggiornata al 5.1.2022 pubblicata sul sito e disponibile alla voce

<https://www.regione.veneto.it/documents/10713/668645/FAQ+Rinnovo+concessioni+04.01.2022.pdf/1d8f0227-8bab-469b-b8a6-0bf82cef0786> ha chiarito che si può procedere con il rinnovo anche nel caso in cui i Comuni NON abbiano mai provveduto al rilascio delle concessioni in quanto *“pur non potendosi qualificare come ‘rinnovo’ poiché non esiste l'atto concessorio di riferimento, ritiene possibile il rilascio di una nuova concessione in favore degli operatori interessati, alla luce delle disposizioni di maggior favore in tal senso contenute nella DGRV n. 986 del 2013 e n. 1552 del 2016 al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli operatori che esercitano l'attività nei Comuni nei quali si è provveduto al rilascio delle concessioni e che pertanto possono beneficiare del rinnovo. Rimane inteso che il rilascio della concessione potrà avvenire a condizione della positiva verifica dei requisiti prescritti dalla disciplina regionale in materia di rinnovi”*.

Considerato:

- che, nell'ambito del procedimento per il rinnovo delle concessioni in attuazione della normativa

statale e regionale, il Comune di Grisignano di Zocco aveva comunque avviato gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali (certificato penale, certificato antimafia, iscrizione in CCIAA, DURC) degli ambulanti presenti al mercato;

- che il Piano del Commercio ai sensi della L.R. Veneto n. 10/2001 e s.m.i è stato approvato solamente in data 22.3.2022 con delibera consiliare n. 5; che le operazioni di ricollocazione degli ambulanti in base alla nuova numerazione sono state effettuate dalla Polizia Locale in data 01.06.2022 e che successivamente si è resa necessaria una modifica NON sostanziale della pianta mercatale, approvata con DGC n. 43 del 5.9.2022, ben oltre la data ultima del 29.6.2022;
- che in occasione del dibattito giurisprudenziale sopra richiamato il Comune di Grisignano di Zocco ha sospeso temporaneamente il rilascio dei rinnovi, in attesa di chiarimenti interpretativi governativi finalizzati ad una gestione uniforme su tutto il territorio nazionale di tali procedure di rinnovo;
- che non vi sono stati sviluppi normativi né chiarimenti interpretativi da parte dello Stato, che consentano di superare lo stallo operativo imposto dalla contraddittorietà dell'attuale quadro di riferimento sopra riportato;
- che, alla luce dei sopra descritti profili di dubbia legittimità della normativa statale e regionale, nel contemperamento degli interessi pubblici e privati e tutelando i diritti degli operatori interessati dal procedimento in essere, si debba continuare ad operare nel rispetto delle eventuali evoluzioni del quadro normativo, prevedendo che l'esito del procedimento, e così il rinnovo delle concessioni di che trattasi, debba ritenersi automaticamente sottomesso ad eventuali diversi termini e/o condizioni che dovessero essere imposte dalla normativa statale in materia;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 71 dell'1.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con la quale l'organo giuntale ha stabilito:

"1. di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31.12.2020 (il cui termine per il rinnovo dei titoli è stato fissato a seguito di continue proroghe ex lege al 29 giugno 2022) fino alla data del 31.12.2023, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge, fermo restando l'avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio per il Commercio su Aree Pubbliche per il periodo successivo alla data del 31.12.2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente, fatte salve ulteriori disposizioni di Legge;

2. di precisare che quanto riportato al punto 1) debba essere applicato alle concessioni rilasciate per il mercato settimanale del mercoledì in Via Mazzini;

3. di demandare al responsabile del servizio competente l'adozione degli atti necessari e consequenziali ai fini dell'attuazione del presente deliberato";

Ritenuto opportuno, per quanto tutto sopra rappresentato:

- di uniformarsi al principio di diritto enunciato nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021 con funzione nomofilattica, ripreso dal TAR del Lazio sentenze n. 539/2022, n. 8136/2022 e n. 8138/2022, che hanno dettato una disciplina transitoria al fine di mantenere l'efficacia delle concessioni fino al 31.12.2023 in modo da consentire un intervento governativo di riordino della materia in conformità con l'ordinamento comunitario;
- di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 (il cui termine per il rinnovo dei titoli è stato fissato a seguito di continue proroghe ex lege al 29 giugno 2022) fino alla data del 31 dicembre 2023, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge e fermo restando l'avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio

per il Commercio su Area Pubblica per il periodo successivo alla data del 31 dicembre 2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente e salvo ulteriori disposizioni di legge o diversi pronunciamenti in merito;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non determina alcun onere a carico del bilancio comunale;

Visti:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale Veneto n. 10/2001 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa espresse, nell'esercizio del potete di autotutela amministrativa, di annullare d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art.21-nonies, comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. l'Avviso prot. n. 11422 del 29.12.2020 avente ad oggetto: *“Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del procedimento promosso d'ufficio per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall'art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020”*;
2. **di dare atto in Comune di Grisignano di Zocco si svolge il Mercato settimanale del mercoledì in Via Mazzini e che agli atti d'ufficio non risultano essere mai state rilasciate le concessioni. A tal proposito la Regione Veneto con FAQ n. 14 aggiornata al 5.1.2022 pubblicata sul sito e disponibile alla voce <https://www.regione.veneto.it/documents/10713/668645/FAQ+Rinnovo+concessioni+04.01.2022.pdf/1d8f0227-8bab-469b-b8a6-0bf82cef0786> ha chiarito che si può procedere con il rinnovo anche nel caso in cui i Comuni NON abbiano mai provveduto al rilascio delle concessioni in quanto *“pur non potendosi qualificare come ‘rinnovo’ poiché non esiste l'atto concessorio di riferimento, ritiene possibile il rilascio di una nuova concessione in favore degli operatori interessati, alla luce delle disposizioni di maggior favore in tal senso contenute nella DGRV n. 986 del 2013 e n. 1552 del 2016 al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli operatori che esercitano l'attività nei Comuni nei quali si è provveduto al rilascio delle concessioni e che pertanto possono beneficiare del rinnovo. Rimane inteso che il rilascio della concessione potrà avvenire a condizione della positiva verifica dei requisiti prescritti dalla disciplina regionale in materia di rinnovi”*.**
3. di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31.12.2020 (il cui termine per il rinnovo dei titoli è stato fissato a seguito di continue proroghe ex lege al 29 giugno 2022) **fino alla data del 31.12.2023**, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge, fermo restando l'avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio per il Commercio su Aree Pubbliche per il periodo successivo alla data del 31.12.2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente, fatte salve ulteriori disposizioni di Legge;
4. di precisare che quanto riportato nel punto 3) debba essere applicato alle concessioni rilasciate per il Mercato Settimanale del Mercoledì di Via Mazzini;
5. di dare atto che, per ragioni di opportunità, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il Comune provvede alla notifica del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio comunale on line;
6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183 comma 7 del

D.Lgs. 267/2000 in quanto non determina alcun onere a carico del bilancio comunale;

7. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DI AREA
RENATO MARIO MARCON / ArubaPEC S.p.A.